



11811/09

Udienza pubblica
del 26/02/2009
SENTENZA
n. 218 /2009
REGISTRO GENERALE
n. 39.595/2008

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

composta dai signori Magistrati:

dott. Severo	CHIEFFI	<i>presidente</i>
dott. Umberto	GIORDANO	<i>consigliere</i>
dott.ssa Maria Cristina	SIOTTO	<i>consigliere</i>
dott. Massimo	VECCHIO	<i>consigliere</i>
dott. Raffaele	CAPOZZI	<i>consigliere</i>

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso, iscritto al numero del registro generale a margin
indicato, proposto da

ASTIZ Alfredo Ignazio, nato l'8 novembre 1951;

AVVERSO

la sentenza della Corte di assise di appello di Roma del 2
aprile 2008;

Esaminati gli atti;

Uditi nella pubblica udienza:

- il consigliere relatore, dott. Massimo VECCHIO;
- il procuratore generale della Repubblica, in persona del
dott. Luigi CIAMPOLI, sostituto procuratore generale della
Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso
per la inammissibilità del ricorso;
- il difensori delle parti civili, avvocati Valeria VINCI
ORLANDO della Avvocatura generale dello Stato (per la
Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica
Italiana), Marcello GENTILI e Giancarlo MANIGA (per le
altre parti civili), i quali, mediante deposito di
conclusioni scritte, hanno chiesto il rigetto del ricorso e



Handwritten signature

la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, come da separate notule;

- il difensore del ricorrente, avvocato Roberto De Angelis, il quale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.

Rileva

1. - Con sentenza, deliberata il 24 aprile 2008 e depositata il 15 luglio 2008, la Corte di assise di appello di Roma ha confermato la sentenza della Corte di assise di quella stessa sede 14 marzo 2007 di condanna -alla pena principale dell'ergastolo, alle pene accessorie conseguenti *ipso jure*, alla ulteriore pena accessoria della pubblicazione della sentenza, nonché, a favore delle parti civili, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, alla corresponsione di congrue provvisionali e alla rifusione delle spese - a carico di Astiz Alfredo Ignazio, imputato di concorso (con altri militari della Repubblica Argentina, Vañek Antonio, Vildoza Jorge Raul, Acosta Jorge Eduardo e Febres Hector Antonio) nell'omicidio continuato, premeditato e ulteriormente aggravato dalla crudeltà, in danno dei cittadini italiani, residenti in Argentina, Aieta Maria Angela (sequestrata il 5 agosto 1976), Pegoraro Giovanni e Pegoraro Susanna (sequestrati il 18 giugno 1977).

I giudici di merito, sulla base del copioso testimoniale e degli accertamenti compiuti delle autorità argentine, dopo il ripristino del regime democratico (*Commissione nazionale sulla scomparsa delle persone* CO.NA.DE.P.), hanno accertato che le persone offese, sopra indicate, durante la dittatura militare instaurata in quel Paese, furono illegalmente sequestrate, clandestinamente detenute, torturate presso la struttura segreta, denominata *Grupo de tarèa 3.3.2* (Centro clandestino di detenzione), all'uopo costituita nel più ampio complesso della *Escuela de mecànica de la Armada (ES.M.A.)*, e, infine, sopresse.

Il *Grupo* era affatto distinto dal *Servizio informazioni navali (S.I.N.)* che aveva quartiere nel perimetro della *Escuela*, ma era assolutamente estraneo alle attività del centro clandestino di detenzione.

Risulta che all'epoca della detenzione delle vittime l'imputato prestava servizio, quale ufficiale di marina, in seno al ridetto *Grupo de tarèa 3.3.2* della *Escuela*, incaricato della custodia, del trattamento e della soppressione dei prigionieri; e risulta, altresì, il personale coinvolgimento del tenente Astiz nelle programmate e periodiche uccisioni dei prigionieri, precipitati da aeroplani in alta quota nell'oceano atlantico, con periodicità settimanale, siccome lo stesso giudicabile ebbe ad illustrare alla testimone, all'epoca prigioniera, Maria Alicia Milla, spiegandole che il sistema dei c.c.d.d. *voli della morte* era stato escogi-

tato, in quanto il fiume aveva restituito i cadaveri di alcuni prigionieri che erano stati affondati nelle acque.

Dopo aver diffusamente illustrato le vicende della Repubblica Argentina, durante la dittatura militare e, in particolare, il sistema repressivo, caratterizzato dai sequestri, dalle torture e dalle soppressioni clandestine delle persone ritenute oppositori del regime, e dopo aver enucleato pertinenti regole di esperienza in ordine al trattamento e alla sorte di prigionieri, la Corte territoriale – con riferimento ai motivi di gravame e in relazione a quanto assume rilievo nel presente scrutinio di legittimità – ha motivato nei termini che seguono: in rito il processo si è legittimamente svolto in assenza dell'imputato, il quale, ricevuta per rogatoria la notificazione del decreto di fissazione della udienza preliminare, essendo già detenuto (come si evince dalla menzione del disposto trasferimento ad opera della Autorità giudiziaria argentina) non espresse alcuna volontà di partecipare al processo e, anzi, ricusò la giurisdizione italiana; risulta infondata l'ulteriore eccezione difensiva in rito, in quanto la legge processuale non prescrive la traduzione della sentenza per l'imputato straniero all'oltreggiato; per ciascuna delle tre vittime la scomparsa è indice certo e univoco del loro assassinio e della soppressione dei cadaveri; nessun caso di morte naturale è stato censito nella prigione clandestina; né alcun sentore hanno avuto in tale senso i compagni di prigionia che vennero in contatto con le vittime; tutte e tre avevano estremo interesse, per diversi motivi, in caso di liberazione a riprendere contatto con i propri familiari; in particolare, la signora Angela Maria Aieta, madre del noto dirigente peronista Dante Gullo, era attivamente e pubblicamente impegnata nel movimento in favore delle persone scomparse e dei detenuti politici, ritenute "gravemente ostili al regime"; a Susanna Pegoraro, la quale aveva partorito durante la prigionia, era stata sottratta, con l'inganno, la figlia; la sorte della giovane fu, pertanto, identica a quella di tutte le altre donne che si trovarono nella medesima situazione; senza alcuna eccezione le sventurate vennero sopprese, per celare l'alterazione dello stato civile della prole affidata in adozione a coppie fedeli al regime; Giovanni Pegoraro, arrestato – solo per mero caso in occasione del sequestro della figlia Susanna – era stato liberato; ma, contravvenendo all'ordine dei carcerieri all'atto della liberazione, si era subito voltato per osservare i loro volti e per rilevare il numero di targa del veicolo; e aveva, così, segnato la sua sorte, esplicitata dalla sostituzione del cappuccio bianco (riservato alle persone per le quali era prevista la liberazione) col cappuccio grigio dei destinati alla morte; l'imputato, in quanto ufficiale e, quindi, corresponsabile della "funzionalità" della struttura, istituzionalmente finalizzata alla repressione, alla violenza, alla tortura e, per rilevante percentuale di casi, anche alla uccisione dei prigionieri e alla soppressione dei loro cadaveri, è, pertanto, compartecipe "di ogni singola uccisione prodotta dall'ente di appartenenza".

2. – Ricorre per cassazione il difensore (nominato di ufficio) dell'imputato, avvocato Roberto De Angelis, mediante atto s.d., depositato il 24 settembre 2008, col quale sviluppa sei motivi, dichiarando di denunciare, anche promiscuamente, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e) C.P.P., inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli articoli 40, 41 e 110 del Codice Penale (sesto motivo), inosservanza di norme processuali

stabilite a pena di nullità, in relazione agli articoli 420-*quinquies* e 484 C.P.P. (primo motivo), in relazione agli articoli 143 C.P.P., 111 della Costituzione, 6 della *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, 14 del *Patto dei diritti civili e politici* (secondo motivo), in relazione agli articoli 192 e 546, comma 1, lettera e) C.P.P. (terzo motivo), ancora in relazione all'articolo 546, comma 1, lettera e) C.P.P. (quinto motivo) nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (primo, secondo, quarto e quinto motivo).

Mediante memoria, depositata il 10 febbraio 2009, il difensore riprende, rinnova e ribadisce le censure formulate.

2.1 – Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ripropone l'eccezione di nullità, deducendo: la Corte territoriale ha errato nell'interpretare il processo verbale 19 aprile 2005 della notificazione del decreto di fissazione della udienza preliminare; dall'atto non risulta espressamente la detenzione del giudicabile; la dichiarazione di Astiz di non voler partecipare al giudizio deve ritenersi inattuale, in seguito alla dichiarazione di incostituzionalità a opera della Corte suprema argentina delle leggi intitolate *Punto Final* e *Obediencia debita*; dal dispaccio del 31 luglio 2007 della Ambasciata della repubblica Argentina in Italia risulta che il giudicabile è attualmente detenuto in Argentina; la Corte di assise di appello avrebbe dovuto riconoscere il legittimo impedimento a partecipare al giudizio.

2.2 – Con il secondo motivo il difensore eccepisce la nullità di tutti gli atti successivi alla pronuncia di primo grado a cagione della omessa traduzione in lingua spagnola della sentenza della Corte di assise, invocando un recente arresto di questa Corte.

2.3 – Con il terzo motivo il ricorrente deduce che il giudice *a quo* non abbia offerto la dimostrazione della morte delle vittime, né provato che siano state imbarcate nei c.d. "*voli della morte*", piuttosto che liberate analogamente ad alcune migliaia di persone, già imprigionate nei centri clandestini di detenzione; argomenta che le deteriori condizioni della prigionia e lo stato di denutrizione e di sporczia rendono probabile l'ipotesi della morte naturale.

2.4 – Con il quarto motivo il ricorrente denuncia che la Corte territoriale è incorsa in contraddizione in quanto, dopo aver stimato nella misura del venti per cento del totale la percentuale dei prigionieri assassinati, ha considerato come "*altamente probabile [...] l'esito mortale*" per "*ciascun sequestro*"; aggiunge il difensore che il mancato riferimento da parte di compagni di prigionia alla morte naturale delle vittime, durante la prigionia, non esclude siffatta possibilità e ipotizza, ancora, che le tre vittime, liberate, possano essere (successivamente) decedute dopo esseri date "*alla latitanza*" (*sic* !) o avere espatriato sotto "*falso nome*" e in clandestinità.

2.5 – Con il quinto motivo il ricorrente deduce che la teste Daleo ha riferito circa l'attività di altri *Grupos de tarèa* oltre quello contraddistinto dal numero 3.3.2 (cui apparteneva l'imputato) e che la teste Tokar, nella pubblicazione

prodotta in atti, ha menzionato, in proposito, il *Servicio de Inteligencia Naval* (S.I.N.); lamenta quindi che la sentenza ha ignorato le emergenze in parola dedotte nei motivi di appello.

2.6 – Con il sesto motivo il ricorrente oppone: in considerazione del numero dei prigionieri e dei militari e delle molteplici attività della *Escuela de mecànica de la Armada* (E.S.M.A.), pur se possibile, è tuttavia, altamente improbabile, che l'imputato “abbia collaborato” nella perpetrazione dei tre omicidi; deve tenersi conto della percentuale degli omicidi sul totale dei prigionieri; il tenente Astiz aveva un ruolo subordinato nella catena di comando; non è provato in alcun modo che abbia avuto alcuna responsabilità in relazione alla detenzione e al destino delle tre vittime; né è dimostrato verun contributo offerto alla causazione degli eventi; le emergenze processuali non consentono di collegare in alcun modo condotte del giudicabile col sequestro, con la tortura e con la sorte delle persone offese.

3. – L'avvocato Marcello Gentili, difensore delle parti civili Luca Innocencia, vedova Pegoraro, Gullo Juan Carlos Dante e Gullo Juan Ernesto, anche per delega dell'avvocato Nicola Brigida, difensore della parte civile Gullo Leopoldo Benito, con memoria recante la data del 19 febbraio 2009, depositata il 23 febbraio 2009 e articolata in tre punti, contesta (con i primi due) la fondatezza delle eccezioni in rito formulate dal ricorrente e (col terzo) contrasta, mediante richiamo di principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte, le deduzioni dell'imputato in ordine alla compartecipazione nella cassazione degli eventi.

4. – Il ricorso è infondato.

4.1 – La Corte premette che non sono denunciabili con il ricorso per cassazione “i vizi della motivazione nelle questioni di diritto affrontate dal giudice di merito in relazione alla argomentazioni giuridiche delle parti” (Cass., Sez. V, 22 febbraio 1994, n. 4173, massima n. 197993), in quanto o le medesime “sono fondate, e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge; ovvero sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619, comma primo, c.p.p., che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta” (Cass., Sez. I, 17 dicembre 1991, n. 4931, massima n. 188913).

4.2 – E giova, altresì, premettere che la denuncia, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera c) C.P.P., di inosservanza della legge processuale in relazione alla supposta violazione dell'articolo 125 C.P.P., sotto il profilo della ritenuta carenza di motivazione, deve ritenersi assorbita nei concorrenti motivi con i quali il ridetto vizio della motivazione è stato eccepito ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e) C.P.P. ovvero ricondotta sotto tale previsione.

Questa Corte ha infatti fissato il principio di diritto della sussunzione del vizio della mancanza di motivazione (ancorché rilevante come specifica ipotesi di

nullità ai sensi dell'articolo 125, comma 3 C.P.P.) nell'ambito della previsione dell'articolo 606, comma 1, lettera e) C.P.P. – quale *lex specialis* – piuttosto che in quella generale della inosservanza della legge processuale stabilita a pena di nullità ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera c) C.P.P. (Sez. I, 28 gennaio 1993, n. 360, Moccia, massima n. 193371).

4.3 – Destituita di fondamento è la prima delle eccezioni, in rito, del ricorrente.

È incontrovertibile – e affatto pacifico – che al giudicabile fu offerta piena conoscenza col ministero della Autorità giudiziaria del suo Paese, interessata mediante commissione rogatoria (e, pertanto, nella madrelingua), del contenuto della accusa e della instaurazione del processo, giusta processo verbale del 19 aprile 2005 della notificazione del decreto di fissazione della udienza preliminare e della richiesta del Pubblico Ministero; e che Astiz, perentoriamente, manifestò il rifiuto radicale – più che di partecipare personalmente alle udienze – di sottoporsi al giudizio e alla giurisdizione della Repubblica Italiana.

Legittimamente, pertanto, il giudizio è stato celebrato *in absentia* dell'imputato.

Del tutto irrilevanti sono i motivi che indussero il giudicabile ad assumere la determinazione adottata e le correlate deduzioni e illazioni difensive, circa la supposta inattualità della scelta del rifiuto del processo (nonché la asserita mancata prova che all'epoca Astiz fosse già *in vinculis*).

Gli è che, in carenza di qualsiasi (successiva) manifestazione da parte dell'imputato della volontà di partecipare personalmente al processo, la rinuncia del 19 aprile 2005, mantiene piena efficacia e rende legittima la celebrazione del giudizio nei confronti dell'assente (v. Cass., Sez. Un., 17 ottobre 2006, n. 10251, Michaeler, massima n. 235698).

4.4 – Altresì infondate sono la censura del ricorrente per la omessa traduzione *ex officio* della sentenza di primo grado e le connesse eccezioni di nullità per violazione del diritto di difesa.

L'arresto di legittimità invocato dal ricorrente – per suffragare la tesi della necessità della traduzione della sentenza di primo grado a beneficio dell'imputato straniero alloglotta, con conseguente nullità, in difetto, della sentenza di appello, v. Sez. VI, 23 novembre 2006, n. 4929, Timev, massima n. 236409 – non appare decisivo.

Si tratta, infatti, di precedente pressoché isolato e in controtendenza rispetto alla dominante giurisprudenza, quasi unanime, di questa Corte.

Né ricorre il caso di un contrasto giurisprudenziale per la rimessione alle Sezioni Unite, ai sensi dell'articolo 618 C.P.P.

In proposito, infatti, le Sezioni Unite, con recente pronuncia circa la ammissibilità (esclusa) della impugnazione redatta dallo straniero alloglotta nella propria lingua, hanno implicitamente ribadito che la sentenza non rientra nel novero degli atti che, ai sensi dell'articolo 143 C.P.P. devono essere tradotti, per

l'appunto argomentando: l'ostacolo costituito dalla ignoranza della lingua italiana è assimilabile alla "difficoltà di mero fatto", analoga a quella dell'analfabeta "di madrelingua italiana"; lo straniero alloglotta "ben potrà esercitare il diritto a proporre impugnazione personale" mediante "l'assistenza di un proprio interprete"; qualora "sia indigente gli sarà consentito riversare il relativo carico economico allo Stato attraverso l'istituto del patrocinio pubblico"; inoltre, se "le operazioni di traduzione" richiedano "tempi in concreto incompatibili con il rispetto dei termini per impugnare, [...] soccorre l'istituto della restituzione in termini di cui all'articolo 175, comma 1, C.P.P.", in quanto "si tratta di una situazione obiettivamente insuperabile e perciò riconducibile al concetto di forza maggiore" (sentenza 26 giugno 2008, n. 36541, Akimenko, cui adde, esattamente in termini, sul punto della esclusione della traduzione *ex officio* della sentenza pronunciata nei confronti dello straniero alloglotta: Sez. VI, 13 novembre 2007, n. 47550, Homrani, massima n. 238224; Sez. II, 21 dicembre 2007, n. 5572/2008, Mazyr, massima n. 239495; Sez. II, 7 maggio 2008, 34830, Margel, massima n. 241106; Sez. I, 3 luglio 2008, n. 28595, Savier, massima n. 240813 e Sez. VI, 35 settembre 2008, n. 38857, Ben Mansour, massima n. 241407).

Manifestamente infondate si palesano, pertanto, alla stregua delle considerazioni formulate da questa Corte, a Sezioni Unite, testé riportate, le deduzioni difensive circa la supposta lesione dell'articolo 111 della Costituzione o delle norme internazionali pattizie invocate col secondo motivo di ricorso in punto di esercizio del diritto di difesa.

4.3 - Le residue censure difensive di inosservanza o erronea applicazione della legge sono tutte infondate.

Non ricorre palesemente veruna violazione di legge:

- né sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice *a quo* applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);

- né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo la Corte di assise di appello di Roma esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, né, oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna alternativa interpretazione a quella seguita nella sentenza impugnata.

In particolare, affatto corretta è la applicazione fatta dalla Corte territoriale delle norme in materia di concorso delle persone nel reato e di nesso eziologico.

Il tenente Astiz, esercitando proprie funzioni - di comando nei confronti dei graduati e dei militari a lui sottoposti e di collaborazione direttiva con gli ufficiali superiori - nel *Grupo de tarà* 3.3.2, concorse con piena consapevolezza nella compartecipazione delittuosa del mantenimento e della gestione della prigione clandestina ove furono segregate le tre vittime, in costanza della loro prigionia.

Nulla rileva che la maggioranza (in ragione dei quattro quinti) delle persone ristrette non sia stata assassinata.

La struttura carceraria, criminale annoverava, infatti, tra gli scopi istituzionali quello – effettivamente realizzato in danno di una rilevante percentuale dei prigionieri, determinata in ragione del venti per cento – della soppressione in segreto dei sequestrati che i carcerieri avessero reputato non recuperabili alla obbedienza del regime dittatoriale. L'imputato, peraltro, confidò alla testimone Milia Maria Alicia che alle esecuzioni capitali (mediante precipitazione da aeromobili in volo d'alta quota sull'oceano Atlantico) si faceva, talvolta, ricorso anche per necessità di sfollamento, quando il carcere non disponeva della capienza necessaria per ricevere nuovi prigionieri.

Evidente è, peraltro, la relazione tra la prigionia clandestina (di tutte le persone sequestrate) e la eliminazione, perpetrata in modo occulto e segreto, dei prigionieri mandati a morte.

La detenzione delle vittime, alla mercé degli aguzzini, e il carattere di segretezza che caratterizzava la prigionia, erano affatto funzionali alla perpetrazione degli omicidi e all'occultamento dei delitti.

Epperò – a dispetto della mancanza della dimostrazione di personali contatti tra l'ufficiale e le tre persone offese – l'imputato colla zelante collaborazione prestata in posizione (se non apicale, pur tuttavia di indubbio rilievo) nella gestione della struttura carceraria criminale ove erano ristrette le vittime, ha offerto un contributo materiale alla causazione degli omicidi, in quanto, per l'appunto, la privazione della libertà dei sequestrati era istituzionalmente preordinata anche alla prospettiva della loro soppressione, della quale costituiva necessaria premessa e condizione. E, comunque, Astiz ha rafforzato, col proprio conforme delittuoso contegno di adesione alla scellerata repressione, la determinazione dei compartecipi (non identificati), i quali eseguirono personalmente gli assassini.

Sicché, in applicazione delle norme del Codice Penale sul rapporto di causalità (articolo 40), del concorso di cause (articolo 41) e del concorso di persone nel reato (articolo 110), il giudicabile è responsabile dell'omicidio di ogni persona sequestrata e detenuta nella prigionia segreta, durante il periodo in cui l'ufficiale prestò colà servizio.

4.4 – Neppure sono fondate le censure difensive circa i ritenuti vizi della motivazione.

Invero, sulla base delle testimonianze delle persone, già sequestrate nella particolare prigionia clandestina (del *Grupo de tarèa* 3.3.2 istituito nel comprensorio della *Escuela de mecànica de la Armada - ES.M.A.*), le quali durante la prigionia vennero in contatto diretto con le vittime, il giudice *a quo* ha accertato che il giudicabile all'epoca era addetto e prestava servizio, quale ufficiale della Marina argentina, a quello stesso carcere; irrilevanti sono, pertanto, la obiezione difensiva circa la affermata esistenza di altri gruppi o apparati militari nell'ambito della *Escuela de mecànica de la Armada* e la correlata doglianza per l'omessa considerazione da parte della Corte territoriale di talune risultanze processuali in proposito.

La Corte di assise di appello ha desunto dal copioso testimoniale pertinenti regole di esperienza in ordine al trattamento dei prigionieri sequestrati e alla loro sorte finale.

Sulla base di siffatte regole e della considerazione delle condizioni personali, familiari e sociali delle vittime il giudice *a quo* ha, quindi, tratto – mediante non illogica abduzione – la conclusione che la scomparsa di Aieta Maria Angela, di Pegoraro Giovanni e di Pegoraro Susanna, seguita al sequestro e alla clandestina detenzione degli sventurati, fu conseguenza univoca e sicura del loro assassinio da parte dei loro carcerieri militari, i quali, col concorso dell'imputato, privarono della libertà personale le persone offese, tenendole clandestinamente segregate e, così, consentendo la loro soppressione occulta.

Sui punti controversi dell'accertamento degli eventi mortali, della compartecipazione del giudicabile alla concorsuale condotta delittuosa e del nesso eziologico la Corte territoriale ha, pertanto, dato conto adeguatamente – come illustrato nel paragrafo che precede *sub* 1. – delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. I, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. IV, 2 dicembre 2003, n. 4842, E- lia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.

Gli è che nel tessuto motivazionale della ordinanza impugnata questa Corte non rileva:

– né il vizio della contraddittorietà della motivazione che consiste nel concorso (dialetticamente irrisolto) di proposizioni (testuali ovvero extra testuali, contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente), concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa;

– né il vizio della illogicità manifesta che consegue alla violazione di alcuno degli altri principi della logica formale e/o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'articolo 192 C.P.P., ovvero alla invalidità (o scorrettezza) dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione.

Epperò le censure difensive – per quanto è dato apprezzare e sindacare nella sede del presente scrutinio di legittimità – non compromettono *in radice* la tenuta del costruito argomentativo che sorregge la decisione impugnata, così da disarticolarne la struttura portante e da obliterarne la valenza dimostrativa; postulano, bensì, la alternativa ricostruzione e valutazione, ritenuta più adeguata, delle risultanze processuali.

Ma sotto tali ulteriori profili i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal difensore, benché inscenati sotto la prospettiva di *vitia* della motivazione, non possono essere presi in considerazione, in quanto, sviluppandosi nell'orbita delle censure di merito, consistono in motivi diversi da quelli con-

sentiti dalla legge -a pena di inammissibilità, a' termini dell'articolo 606, comma 3, C.P.P. - con il ricorso per cassazione.

4.5 - Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione, a favore delle costituite parti civili *infra* indicate, delle spese del presente giudizio, congruamente liquidate in dispositivo.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a favore delle costituite parti civili, delle spese sostenute nel presente giudizio che liquida nelle somme complessive di euro tremila per la Presidenza del Consiglio di Ministri, di euro quattromila per le parti civili rappresentate dall'avvocato Maniga, di euro quattromila per quelle rappresentate dall'avvocato Gentili, oltre, per tutte, spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Roma, addì 26 febbraio 2009.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Massimo Vecchio)

Massimo Vecchio

IL PRESIDENTE
(Severo Chieffi)

Chieffi

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA

18 MAR. 2009



IL CANCELLIERE
Stefania Faella